



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, BARACHINI, PICHETTO FRATIN, MANGIALAVORI, TOFFANIN, MODENA, LONARDO, MALLEGGNI, AIMI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, FERRO, PAPANHEU, BERARDI, BINETTI, PEROSINO, MALAN, TESTOR, CRAXI, CONZATTI, FANTETTI, SACCONE, MOLES e CANGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2019

Disposizioni per l’introduzione dell’insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

ONOREVOLI SENATORI. - I mercati finanziari, le istituzioni bancarie, le istituzioni economico-finanziarie sono oramai parte fondamentale della vita di tutti i cittadini italiani. La gestione di qualsiasi attività, da quelle commerciali a quelle di creazione, gestione, modulazione, implementazione dei servizi a quelle più comuni, dipendono dalle attività bancarie. Appare dunque evidente che le nostre nuove generazioni necessitano di un bagaglio di conoscenza della materia per metterle al riparo da ogni tipo di sorpresa o, peggio, avversità.

Il presente disegno di legge vuole essere un solco entro cui le regioni e gli organi deputati alla formazione dei più giovani pos-

sono muoversi. In particolare, mediante protocolli *ad hoc* da stipulare con le regioni, lo Stato garantisce per ogni zona d'Italia la migliore formazione in materia.

Non appare più prescindibile tale tipo di insegnamento che, al pari della lingua straniera e alla formazione di base, costituisce il primario bagaglio con cui le nuove generazioni muoveranno i primi passi nel mondo del lavoro.

Si auspica pertanto la più ampia condivisione del presente disegno di legge, guardando al futuro, al benessere dei giovani italiani, al raggiungimento della maggiore sicurezza collettiva in ambito economico e finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Per educazione economica e finanziaria si intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata e oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e della diffusione dell'educazione economica e finanziaria.

Art. 2.

(Insegnamento curricolare di educazione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curricolare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Protocolli di intesa tra Stato e regioni in materia di educazione economica e finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché alla eventuale spesa derivante dall'insegnamento curricolare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.